



Automobile Club Catanzaro



Automobile Club d'Italia

Delibera Presidenziale n. 17 del 30 settembre 2019

Il Presidente

L'anno duemiladicianove il giorno 30 del mese di settembre, nei locali della sede dell'Automobile Club Catanzaro, Viale dei Normanni 99,

Premesso :

- Preso atto della delibera del Consiglio Direttivo n.21 del 27/10/2016 con la quale si era stabilito che durante l'assenza del Presidente il legale rappresentante dell'ente era il vice presidente e la firma degli atti pra veniva attribuita al consigliere Narda Antonio
- Che in data 26/02/2018 l'AC Catanzaro tramite l'Avv.Mancuso all'uopo incaricato, impugnava il provvedimento della Direzione Territoriale che aveva respinto la pratica relativa al trasferimento di proprietà dell'auto targata CM931SL perchè l'autentica della firma era fatta dal consigliere non legittimato
- In data 15/02/2019 il Tribunale riconosce la legittimità della firma del Consigliere e ordina alla Direzione Territoriale la trascrizione della formalità
- Sentito l'Avv.Mancuso sull'opportunità di adire il Tribunale per il risarcimento dei danni subiti
- Che si rende quindi necessario conferire incarico per l'impugnativa per la tutela delle ragioni dell'Ente
- L'assenza nei ruoli dell'Ente della figura professionale dell'Avvocato
- Il Titolo II (disposizioni in materia di incarichi di assistenza legale) del vigente Regolamento dell'Automobile Club Catanzaro in materia di disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7 commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
- L'esperienza e specializzazione dell'Avv. Gaetano Mancuso, che ha curato precedenti ricorsi.
- Che l'Avvocato sopramenzionato è iscritto all'Albo degli Avvocati di rispettiva competenza, da oltre 5 anni;
- Il curriculum dell'Avvocato sopramenzionato

tutto ciò premesso

DELIBERA

Di conferire il mandato alla lite all'Avv. Gaetano Mancuso quale procuratore e difensore per il risarcimento dei danni.

Di fissare il corrispettivo professionale in conformità all'art. 22 comma 1 del Regolamento in premessa e di particolare nella misura stabilita in sentenza, in caso di esito pienamente favorevole, e in ogni caso delle spese legali e comunque nella misura tariffaria minima

F.TO

IL PRESIDENTE